

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

La Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito denominata "Agenzia")
vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in via Sicilia,
162/c, 00187 - Roma, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria
Ludovica Agrò, domiciliata per la carica presso la sede dell'Agenzia, di
seguito definite "Parti"

e

L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile (di seguito denominata "ENEA"), con sede legale in
Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196,
(Codice Fiscale 01320740580 - Partita IVA 00985801000), nella persona del
Commissario, prof. Federico Testa, domiciliato per la carica presso la sede
dell'Agenzia

per

l'attivazione di un programma di collaborazione finalizzato allo sviluppo
e rafforzamento, nell'attuazione delle politiche di coesione territoriale per
la programmazione 2014 - 2020, degli interventi di valorizzazione,
gestione e tutela dell'ambiente nonché di miglioramento della qualità
della vita ed inclusione sociale

PREMESSO CHE

A) con la legge 125 del 30 ottobre 2013 (di conversione del decreto legge 31
agosto 2013, n. 101), articolo 10, "Misure urgenti per il potenziamento
delle politiche di coesione", è stata istituita l'Agenzia per la coesione

territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con i seguenti compiti:

- promuovere la programmazione degli investimenti pubblici e degli incentivi finanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento Europei e la loro attuazione;
- produrre analisi delle tendenze economiche territoriali e dei flussi finanziari per lo sviluppo, contribuendo all'elaborazione dei documenti economici e programmatici del Governo;
- svolgere valutazioni degli investimenti di Amministrazioni e soggetti che operano con finanziamenti pubblici e ne verifica l'attuazione;
- disegnare e sostenere progetti di modernizzazione e di rafforzamento della capacità istituzionale delle Amministrazioni;
- svolgere funzioni di programmazione e di gestione degli interventi agevolativi a favore delle imprese, con particolare riguardo ai temi della ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nelle imprese, agli interventi nelle aree di crisi industriale, alle agevolazioni per le aree meno sviluppate e al sostegno per l'accesso al credito per le PMI. In tali ambiti intervenire gestendo le risorse nazionali e comunitarie destinate all'attuazione della politica di coesione economica e sociale dell'Unione europea.

B) L'ENEA, con richiamo all'art. 37 della Legge n.99/2009, è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile alle imprese, alla pubblica

amministrazione e ai cittadini. Le funzioni istituzionali prima richiamate sono assicurate e sviluppate attraverso una rete di centri di ricerca distribuiti sul territorio nazionale e da un sistema integrato di competenze multidisciplinari di rilievo nazionale e internazionale, con capacità di analisi, gestione e soluzione di problemi complessi in diversi campi di attività fra cui quelli inerenti l'efficientamento energetico, la gestione e la tutela dell'ambiente e la qualità della vita.

TENUTO CONTO CHE

L'ENEA dispone di competenze, professionalità, impianti e strumentazione con caratteristiche di unicità a livello nazionale nei settori della sostenibilità e competitività dei sistemi produttivi, valorizzazione e tutela dell'ambiente, tecnologie energetiche, efficientamento e risparmio dell'energia, supporto alla PA centrale e locale e servizi al sistema nazionale delle imprese.

L'ENEA è impegnata in particolare in:

a) attività di supporto alla PA, informazione e formazione nello sviluppo di tecnologie avanzate per l'energia e l'industria, in studi e ricerche per il risparmio di energia elettrica nei settori terziario, civile, illuminazione pubblica, condizionamento degli ambienti, trasporti, nell'ambito di un Accordo di Programma con il Ministero per lo Sviluppo Economico;

b) attività di supporto alle amministrazioni locali per la realizzazione dei Piani di azione per l'energia sostenibile (PAES), anche in qualità di Coordinatore nazionale del Patto dei Sindaci quale punto di riferimento tecnico scientifico nominato dalla DG Energia della Commissione Europea

(DG Ener), potendo anche contare su una rete di uffici dislocati in 11 regioni sul territorio nazionale;

c) attività di supporto al Ministero dello sviluppo economico (Mise), agli altri Ministeri, Regioni, Enti locali, Organismi pubblici, economici e sociali nell'attuazione delle politiche energetiche, nello sviluppo di mercati per l'efficienza energetica e nella crescita occupazionale.

L'ENEA, nell'ambito di una Convenzione con il DPS-UVAL, ha realizzato la valutazione dell'impatto potenziale dei Programmi operativi FESR 2007-2013 sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Sempre in collaborazione con il DPS-UVAL, ha realizzato la valutazione degli impatti diretti (all'interno di un settore economico), indiretti e indotti sulle emissioni di GHG, sull'occupazione e sul prodotto interno lordo del QSN 2007-2013, per il quale, tali impatti, sono stati contabilizzati al 2020 e al 2030.

Un'applicazione sperimentale è stata realizzata anche a livello regionale stimando le emissioni connesse al PSR della Regione Emilia Romagna.

L'approccio adottato consente di valutare simultaneamente gli impatti economici (PIL, occupazione) e ambientali (emissioni di GHG) di un piano di investimenti di rilevanza macro economica (es. Accordo di Partenariato).

E TENUTO CONTO CHE

E' in fase di ultimazione l'approvazione da parte della Commissione europea dei Programmi Operativi definiti dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 a valere sui fondi FESR ed FSE a cui si aggiungono i fondi di cofinanziamento nazionale.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del Presente Protocollo di Intesa (di seguito nominato "Protocollo").

Art. 2

(Oggetto)

Con il presente Protocollo, le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, si rendono disponibili ad attivare la più ampia collaborazione in un quadro di cooperazione finalizzato a garantire le modalità più efficaci ed efficienti per rafforzare l'orientamento verso la sostenibilità degli interventi della programmazione 2014 - 2020, con particolare riferimento alla valorizzazione, gestione e tutela dell'ambiente, alla qualità della vita e inclusione sociale, in coerenza con gli strumenti attuativi della politica di coesione e la Strategia Europa 2020.

Art. 3

(Ambiti di intervento)

Al fine di sostenere la politica di coesione, rafforzare l'azione di programmazione e coordinamento ed assicurare una maggiore efficienza anche nell'utilizzo dei fondi comunitari assegnati all'Italia, l'Agenzia si impegna a promuovere nuove capacità di progettazione e coordinamento

per stimolare innovazione, sviluppo sostenibile, compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e dei beni liberi per le generazioni future.

L'Enea, anche con l'ausilio di strutture associative, fondazioni, altri soggetti con un'attenzione specifica per la promozione dello sviluppo sostenibile, della green economy nonché dello sviluppo tecnologico finalizzate all'innalzamento della qualità ecologica, si impegna ad assicurare:

1. attività di consulenza nell'architettura dei bandi per il finanziamento di progetti nei settori di competenza dell'ENEA;
2. analisi e valutazione delle proposte progettuali presentate nell'ambito dei programmi Operativi con particolare riferimento alle attività riguardanti: sviluppo di tecnologie energetico/ambientali nei settori dell'eco-innovazione dei sistemi produttivi e dell'eco-sostenibilità degli insediamenti industriali, urbani e turistici tramite l'individuazione delle migliori tecnologie disponibili; sviluppo di scenari degli impatti antropici delle politiche di settore (trasporti, attività industriali, agricoltura, sviluppo urbano) in atmosfera, nelle acque, nell'ambiente marino e sul territorio in genere; azioni per la tutela della salute e della qualità della vita, stime e mappature territoriali delle concentrazioni di inquinanti, del rischio sanitario e dello stato di salute della popolazione residente.
3. analisi e valutazione delle proposte progettuali presentate nell'ambito dei Programmi Operativi in cui l'Agenzia è autorità di gestione, con particolare riferimento alle tematiche dell'efficienza energetica, della Smart-City, della sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana ed all'applicazione delle tecnologie ICT per migliorare i servizi urbani.

4. analisi delle ricadute dei progetti finanziabili e finanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei, sugli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato 2014-2020;

5. attività legate alla valutazione degli impatti dei progetti finanziabili e finanziati:

- attività di valutazione, ex-ante, in itinere ed ex-post degli impatti economici, sociali e ambientali

- affiancamento all'Agenzia, nel monitoraggio e nella valutazione dei Programmi Operativi 2014-2020 garantendo l'uniformità e la confrontabilità degli impatti dei POR e dei PON sulle emissioni di GHG.

6. realizzazioni di eventuali best practice (casi pilota ad elevata replicabilità) sul territorio e/o aree industriali

7. diffusione delle attività dell'Agenzia e dei programmi di investimento e delle competenze sviluppate nei programmi, anche attraverso la promozione di programmi innovativi di formazione sviluppati su piattaforme dedicate.

Art. 4

(Comitato di coordinamento)

E' istituito un "Comitato di Coordinamento", di seguito denominato "Comitato", con il compito di programmare, condividere, sviluppare, approvare e monitorare tutte le attività relative alla collaborazione tra le Parti.

Il Comitato di cui al precedente comma 1 è composto:

per l'Agenzia, da:

- Direttore dell'Area Progetti e Strumenti;

- Direttore dell'Area Programmi e Procedure;

- Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture e Ambiente;

per l'ENEA, da:

- Direttore del Dipartimento Tecnologie energetiche;

- Direttore del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali;

- Responsabile dell'Unità Tecnica Efficienza Energetica.

La Presidenza del Comitato è affidata al Direttore dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia o da un suo delegato.

In occasione della prima riunione, il Comitato si dota di un proprio regolamento che ne definisce le modalità di funzionamento.

Il Comitato si riunisce periodicamente a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo e, comunque, ogniqualvolta le Parti ne facciano formale richiesta.

Per la partecipazione al Comitato non è previsto alcun compenso economico, salvo i rimborsi spese a carico delle Amministrazioni appartenenza.

Art. 5

(Attività di comunicazione)

Le Parti concordano sull'importanza della comunicazione e della formazione quali driver fondamentali per far nascere e rafforzare l'attenzione e sensibilizzare il pubblico sui principali temi dell'efficienza e dell'uso razionale delle risorse energetiche, della protezione dell'ambiente e della qualità della vita e coesione sociale.

A tal fine verranno promosse attività di comunicazione per una maggiore consapevolezza e il coinvolgimento degli attuatori dei programmi

(Amministrazioni centrali e periferiche), degli esecutori e di tutti i soggetti interessati.

Art. 6

(Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà come durata l'arco temporale di attuazione dell'Accordo di Partenariato (2014-2020).

Art. 7

(Responsabili del Protocollo)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.

Art. 8

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano al reciproco rispetto della massima riservatezza sui dati e/o informazioni, non ritenuti di dominio pubblico di cui sono venute in possesso durante la collaborazione.

Art. 9

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla legge.

Art. 10

(Modifiche al Protocollo d'Intesa)

Le Parti possono concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo d'Intesa per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 11

(Oneri Finanziari)

Dal presente Protocollo non derivano alle Parti oneri finanziari.

Per la realizzazione dei programmi, definiti in sede di attuazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a redigere un apposito Piano di attività, che sarà oggetto di specifica convenzione in cui saranno previsti obiettivi, prodotti attesi e tempi di conseguimento, nonché quantificate le necessarie risorse economico-finanziarie.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma, li - 3 NOV. 2013

Per l'ENEA

Per l'Agenzia

Il Commissario

Il Direttore Generale

Prof. Federico Testa

Dott.ssa Maria Ludovica Agrò

